



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9739 del 2010, proposto da:
Soc Tributi Italia Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Ovidio, 32;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avv. Donato D'Angelo, Sergio Scicchitano, con domicilio eletto presso Donato
D'Angelo in Roma, via Nizza, 53;

per l'annullamento

- del bando di gara del comune di Pomezia pubblicato in data 5.10.2010 avente ad
oggetto "l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva della
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) - dell'imposta comunale sulla
pubblicità (ICI) e della tassa di occupazione di spazi ed aeree pubbliche
(TOSAP)".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 il Primo Ref.

Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, in disparte i dubbi sulla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente Tributi Italia (oltre alle altre eccezioni sollevate dalle controparti), che il ricorso non risulta fondato in quanto la decadenza dalla convenzione dichiarata dal Comune resistente, in data 4 maggio 2009, non è avvenuta a causa della cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997 anche perché la successiva decisione ministeriale (di cancellazione dall'albo) è stata una conseguenza delle inadempienze perpetrate nel tempo dalla società ASER (ovvero il mancato versamento delle somme riscosse agli enti affidanti);

- che, in altre parole, la fattispecie contemplata dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 non risulta applicabile al caso in esame posto che la decadenza dalla convenzione disposta nei confronti della ASER dal Comune resistente non è stata una conseguenza della cancellazione della predetta società dall'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997, come peraltro dimostra il fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato tale provvedimento dopo la decadenza dall'affidamento del servizio di riscossione disposta dall'amministrazione comunale con delibera n. 34 del 4 maggio 2009;

- che, peraltro, il citato art. 3, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 (invocato a proprio favore dalla ricorrente) fa salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli

affidamenti intervenute per cause diverse dalla cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997;

- che una diversa interpretazione della norma citata, come quella prospettata dalla ricorrente (che faccia cioè rivivere le concessioni di che trattasi, in tutti i casi diversi ovvero anche quelli che non sono stati causati dalla cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997), farebbe dubitare della legittimità costituzionale della disposizione;

- che, altresì, la determinazione n. 34 del 4 maggio 2009 (depositata in giudizio dalla stessa ricorrente) non risulta impugnata;

- che il ricorso va quindi respinto con declaratoria di soccombenza delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)